COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

Allegato A) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21 aprile 2021

Regolamento delle commissioni consiliari ordinarie e speciali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari è disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 2 – Costituzione

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.

2. Fatta salva la facoltà di cui al comma 1, sono istituite permanentemente le seguenti commissioni consiliari:

a) ***Affari Generali*** - con competenze relative a Statuto e Regolamenti dell'Ente;

b) ***Territorio e tutela dell'ambiente*** - con competenze relative alla tutela ambientale del territorio e delle iniziative in favore della salvaguardia Ambientale;

c) ***Politiche giovanili e Sport*** - con competenze relative alle attività giovanili, sport, azioni per la pace, attività socializzanti e promozione culturale dell'attività sportive;

d) ***Cultura ed Istruzione*** - con competenze relative a cultura, beni culturali, scuole, cooperazione internazionale.

3. Di norma compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.

5. E' inoltre ammessa la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari da parte di soggetti interni ed esterni al consiglio, in qualità di "esperti", con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

Articolo 3 – Designazioni e durata

1. La designazione dei membri delle commissioni consiliari compete a gruppi e consiglieri di maggioranza e ai gruppi e consiglieri di minoranza che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte indirizzate al Presidente del consiglio.

2. I gruppi di minoranza scelgono tra loro i componenti designati a partecipare alla commissione. I gruppi ed i consiglieri di minoranza decidono tra di loro le modalità con cui procedere alla nomina dei componenti, garantendo la rappresentatività dei gruppi di minoranza. I rappresentati designati a partecipare alla commissione vengono comunicati al Presidente del Consiglio dal consigliere di minoranza più giovane.

3. I gruppi di maggioranza scelgono tra loro i componenti designati a partecipare alla commissione. I gruppi ed i consiglieri di maggioranza scelgono tra loro le modalità con cui procedere alla nomina dei componenti, garantendo la rappresentatività dei gruppi di maggioranza. I rappresentati designati a partecipare alla commissione vengono comunicati al Presidente del Consiglio dal consigliere di maggioranza più giovane.

4. Il Presidente del Consiglio, raccolte le designazioni da parte dei gruppi di maggioranza e di minoranza, chiede al consiglio di approvare le designazioni tramite votazione palese per alzata di mano.

5. I componenti delle Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo revoca o sostituzione.

6. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 4 – Attribuzioni

1. Le commissioni consiliari svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione al consiglio.

2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione di competenza consiliare.

3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 5 – Organizzazione

1. Ciascuna commissione, nella seduta di insediamento, e prima di svolgere qualsiasi altro adempimento, elegge in proprio seno il presidente.

2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto dell'ufficio segreteria dell'ente, dirige i lavori del collegio.

3. Il segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal presidente.

Articolo 6 – Convocazione

1. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio "sms", messaggio di watshapp, via email o via fax, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.

3. La convocazione della commissione può essere anche richiesta da due componenti, ovvero dal sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

Articolo 7 – Validità delle Sedute

1- Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

2- Prende parte alla seduta della commissione il Sindaco o il Presidente del Consiglio, senza potere di voto.

Articolo 8 – Deliberazioni

1. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

Articolo 9 - Verbalizzazione

1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto sommario dei lavori, l'esito delle votazioni, il contenuto delle deliberazioni.

2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del presidente e del segretario.

Articolo 10 – Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche e chiunque può assistervi. Si svolgono in forma segreta, previa deliberazione in tal senso della commissione stessa, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese cui sia necessario salvaguardarne la riservatezza.

2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

Articolo 11 – Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

Articolo 12 – Commissioni speciali

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, commissioni di controllo e garanzia e commissioni di indagine, composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.

2. Il consiglio, con la deliberazione istitutiva la commissione speciale di controllo e garanzia, ovvero di indagine, definisce:

il numero dei componenti, assicurando il principio di proporzionalità tra gruppi consigliari;

i compiti ed i poteri attributi alla commissione speciale ed, eventualmente, la durata della stessa;

che, nel caso delle commissioni di controllo e garanzia, la presidenza sia riservata ad esponenti dei gruppi consiliari di opposizione;

ogni altro oggetto utile al funzionamento della commissione speciale.

3. Se non disposto differentemente dalla deliberazione istitutiva o dalla legge, trovano applicazione anche per le commissioni speciali tutte le norme precedenti.

Articolo 13 – Norma rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente si fa rinvio al Codice civile ed ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi collegiali.